

DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'ANNO 2021.

■ Soggetta invio ai
Capigruppo consiliari.

N. reg. Pubbl.
**REFERTO DI
PUBBLICAZIONE**
(Art.134 D.Lgs. n. 267/2000)

Io sottoscritto funzionario
incaricato certifico che il
presente verbale viene
pubblicato all'Albo pretorio
ove rimarrà per 15 giorni
consecutivi. (Art. 32, comma
1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).

Addi

IL FUNZIONARIO INCARICATO

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di luglio alle ore 13:14 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

BARBETTA Emanuele	Sindaco	P
PADOVAN Renato	Assessore	P
BUSINAROLO Valentina	Assessore	A

iste alla seduta il dr. Ennio CALLEGARI Segretario Comunale.

Il Sig. Emanuele BARBETTA sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Emanuele BARBETTA

IL Segretario Comunale
dr. Ennio CALLEGARI

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art.134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lì.....

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE
.....

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che con propria deliberazione n. 20 del 12.03.2020 sono state confermate per l'anno 2020 le tariffe Tosap nella stessa misura stabilita per l'anno 2019;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) dispone che a decorrere dal primo gennaio 2021 i Comuni istituiscono il Canone Unico Patrimoniale che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari ed il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30/4/1992, n. 285 limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

CONSIDERATO che i previgenti tributi, anche ai fini dell'attività accertativa d'ufficio, continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi d'imposta precedenti l'anno 2021, in quanto vengono sostituiti e non abrogati dal presente Canone;

ATTESO che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge n. 160/2019 il presupposto del Canone è:

- a) L'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) La diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico e ad uso privato;

PREMESSO che, con apposito Regolamento adottato, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, con deliberazione di Consiglio comunale, è stata stabilita la disciplina del presente Canone unico;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed in particolare:

- l'art. 1, comma 817, che stabilisce che i Comuni disciplinano il nuovo canone in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi che sono sostituiti dallo stesso Canone Unico;
- l'art. 1, comma 826, dove sono individuate la tariffa standard annua, per le fattispecie che si protraggono per l'intero anno solare, da applicare nel calcolo del Canone Unico in relazione alla Classificazione dei Comuni in base alla popolazione;
- l'art. 1, comma 827, dove sono individuate la tariffa standard giornaliera, per le fattispecie che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, da applicare nel calcolo del Canone Unico in relazione alla Classificazione dei Comuni in base alla popolazione;

DATO ATTO che l'applicazione delle tariffe sopra specificate garantisce un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che lo stesso canone unico sostituisce, come specificato dall'art. 1, comma 817, della Legge n. 160/2019;

PRESO ATTO che, solo con riferimento alle pubbliche affissioni, la tariffa decorrerà dal 01.01.2021, come previsto dall'art. 1, comma 836, della Legge n. 160/2019 e che, pertanto, fino a tale data resta in vigore il diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTI:

- l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, recante il "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 "*Legge finanziaria 2007*" il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

– l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 *“Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”*, il quale dispone che le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito nella Legge n. 214/2011, il quale testualmente dispone: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate a Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

VISTA:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 07.06.2021 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 07.06.2021 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 42, comma 1, lettera f);
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

RITENUTO di provvedere in merito;

SI PROPONE

1) **DI APPROVARE** per l'anno 2021 le tariffe del Canone Unico Patrimoniale, come da **allegati sub A (tariffe pubbliche affissioni), sub B (tariffe diffusione pubblicitaria) e sub C (tariffe occupazioni)**, alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

2) **DI DARE ATTO** che l'applicazione delle tariffe di cui al punto precedente garantisce un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che lo stesso canone unico sostituisce, come specificato dall'art. 1, comma 817, della Legge n. 160/2019;

3) **DI DARE ATTO** che per il solo anno 2021, come previsto dall'art. 16, comma 8, del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il termine di versamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizioni pubblicitarie è differito al 30 Settembre 2021.

4) **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento nel sito istituzionale dell'Ente;

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE

Visto l'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Esaminata la proposta di delibera da sottoporre alla Giunta Comunale relativa all'oggetto di cui sopra
ESPRIME PARERE: **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Data: **IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE**
Luigino QUARANTIN

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE

Visto l'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.

Esaminata la proposta di delibera da sottoporre alla Giunta Comunale relativa all'oggetto di cui sopra
ESPRIME PARERE: **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della stessa.

Data: **IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE**
Luigino QUARANTIN

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta.

Visti i pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, conseguiti secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dopo breve discussione d'intesa sull'argomento e non essendovi da registrare alcuna osservazione e/o integrazione della suddetta proposta.

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione od integrazione.

La Giunta comunale data la volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, con voti favorevoli unanimi espressi dai componenti presenti e votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.